

COMUNE DI FIUMINATA

Provincia di Macerata

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI -URBANISTICA

N.23 DEL 25-01-23

Oggetto: ESERCIZIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA PER SPESSE FISSE E DI FUNZIONAMENTO PER RIPARAZIONE/MANUTENZIONE COMPONENTISTICA ELETTRONICA DI AUTOMEZZI COMUNALI E DI PROTEZIONE CIVILE - DITTA CACCIAMANI GIANNINO & C. SNC, MATELICA.

L'anno duemilaventitre il giorno venticinque del mese di gennaio, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- che per quanto attiene alla riparazione e manutenzione della componentistica elettrica/elettronica degli automezzi di proprietà comunale e di protezione civile occorre provvedere ad assumere un impegno di spesa per tutto l'anno **2023**, in quanto l'Ente non è dotato di personale qualificato a tale scopo;

Considerato:

- che la normativa in materia di acquisizione di beni e di servizi, come modificata in dal D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni nella legge n. 114/2014, nell'incentivare il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione, prevede:
 - o l'obbligo degli enti locali di avvalersi di convenzioni Consip, ovvero di utilizzare i parametri "qualità-prezzo" quali limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006);
 - o l'obbligo per gli enti locali di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328 del D.P.R. n. 207/2010;
- che inoltre ai sensi dell'art. 33 comma 3-bis del D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i. i Comuni non capoluogo di Provincia dovevano procedere all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano

- all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. (ai sensi dell'art. 23-ter, comma 1, legge n. 114 del 2014, come modificato dall'art. 8, comma 3-ter, legge n. 11 del 2015, poi dall'art. 1, comma 169, della legge n. 107 del 2015, la disposizione suddetta si applica alle gare bandite dal 1° novembre 2015);
- che la Legge Finanziaria 2016 n. 208 del 28.12.2015 (art. 1 commi n. 501 e n. 502) ha previsto alcune modifiche alle normative suddette ed in particolare:
 - o I comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;
 - o Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a €. 1.000,0000 (importo elevato ad €. 5.000,00 con la Legge Finanziaria n. 145 del 30.12.2018, art. 1 comma n. 130), sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101.
 - che anche gli art.li 36 e 37 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 (Nuovo Codice degli Appalti) prevedono che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38; Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica;
 - che il D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni nella legge del 11 Settembre 2020 n. 120, così come modificato dal Decreto Legge n. 77/2021 convertito con modificazioni nella legge del 29 Luglio 2021 n. 108, ha previsto la sospensione sino al 30.06.2023 dell'obbligo per i comuni non capoluogo di provincia di avvalersi delle centrali di committenza e pertanto il Comune può svolgere autonomamente la suddetta procedura di affidamento;
 - che ai sensi dell'art. 51 del Decreto Legge n. 77/2021 convertito con modificazioni nella legge del 29 Luglio 2021 n. 108, di modifica dell'art. 1 comma 2 del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) convertito con modificazioni nella legge del 11 Settembre 2020 n. 120, si può procedere all'affidamento diretto dei servizi e forniture (compresi i servizi di ingegneria e architettura inclusa la progettazione) fino a 139.000,00 € e per lavori fino a 150.000 €, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del Codice dei contratti pubblici;
 - che la parte predominante della prestazione da richiedere è inquadrabile nella categoria "lavori" e pertanto non rientra nella procedura di acquisizione con lo strumento di acquisto Me.Pa./Convenzioni Consip (mercato elettronico per le pubbliche amministrazioni);

Visto/a:

- che le manutenzioni/riparazioni dovranno essere effettuate con puntualità e tempestività e dunque si ritiene necessario affidare il lavoro alle ditte più prossime alla sede comunale;
- che la Ditta "ELETTRAUTO CACCIAMANI & C. s.n.c" di Matelica (MC), ha trasmesso, in data **14.01.2023** con nota prot. n. **264**, un preventivo relativo alla quantificazione del solo costo orario della manodopera pari ad € **35,00** + Iva, per le lavorazioni da eseguire presso la propria sede, in quanto il costo del materiale è variabile a seconda di ogni singola riparazione ed è quantificabile solamente al momento della riparazione stessa;
- che in ottemperanza al principio di rotazione (ex art. 36 d.lgs. n. 50/2016) è stata selezionata la Ditta "ELETTRAUTO CACCIAMANI & C. s.n.c" di Matelica (MC);

Ritenuto pertanto poter procedere con l'affidamento dei lavori in questione alla Ditta "ELETTRAUTO CACCIAMANI & C. s.n.c" di Matelica (MC);

Visto il Codice Identificativo Gara contrassegnato all'appalto in parola **Z8139AB11A**;

Visto il Dirc On-line acquisito dal portale dell'Inps con scadenza al **24.03.2023** dal quale si prende atto della regolarità contributiva della Ditta "ELETTRAUTO CACCIAMANI & C. s.n.c" di Matelica (MC);

Visto che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica e della copertura finanziaria della presente determinazione;

Viste le linee guida ANAC n. 4, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

Visto il D. L. n. 76/2020 (Decreto semplificazioni) e il D. L. n. 77/2021 convertito con modificazioni nella legge del 29 Luglio 2021 n. 108, di modifica dell'art. 1 comma 2 del D.L. 76/2020;

Visto il decreto sindacale n. 1 del 13.01.2018, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Considerato che l'approvazione del bilancio di previsione è prorogata al 30/04/2023 (Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 – Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali dal 31 dicembre 2022 al 30 Aprile 2023 -GU Serie Generale n° 43 del 29/12/2023).

Atteso che l'ente è in regime di esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 – 3° Comma – del T.U.E.L. 267/2000;

Visto che, in attesa dell'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 da parte del Consiglio Comunale, la gestione è regolata dall'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 per cui si possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme

previste nell'ultimo bilancio approvato, ad esclusione delle somme non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Rilevato che le spese da assumere in dipendenza del presente provvedimento sono a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti;

Visto il D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;

Visto l'articolo 4, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Visti gli articoli gli articoli 107, 151, 183 e 191 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Per le motivazioni sopra esposte:

DETERMINA

- Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Di assumere per l'anno **2023**, ai sensi dell'art. 51 del Decreto Legge n.77/2021 convertito con modificazioni nella Legge 29 Luglio 2021 n.108, a sua volta di modifica dell'art.1 comma 2 del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) convertito con modificazioni nella legge dell'11 Settembre 2020 n. 120, apposito impegno di spesa a favore della Ditta "ELETTRAUTO CACCIAMANI s.n.c" con sede legale in via Circonvallazione 91, Matelica (MC), Cap. 62024, in merito alla riparazione e manutenzione della componentistica elettrica/elettronica degli automezzi di proprietà comunale e di protezione civile per un importo di € **2.000,00**+Iva 22% (Tot. € 2.440,00) con un costo orario della manodopera fissato in € **30,00**+Iva , per le lavorazioni da eseguire presso la propria sede al bisogno.
- Di approvare il preventivo allegato e registrato al protocollo comunale al numero **264** del **14.01.2023**;
- Di impegnare la spesa complessiva lorda di € **2.440,00** (Iva 22% compresa) come segue:
 - o € 610,00 cap. n° 812 art.1 – competenza 2023;
 - o € 1.830,00 cap. n. 2015 art.1 – competenza 2023;
- Di stabilire inoltre che:
il pagamento di quanto dovuto verrà effettuato successivamente alla realizzazione dei lavori, entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura, previa verifica della regolarità contributiva;
- Di dare atto che le prestazioni della Ditta "ELETTRAUTO CACCIAMANI s.n.c", in caso di bisogno, dovranno essere preventivamente autorizzate da questo UTC e liquidate previa presentazione di regolari fatture elettroniche;

- Di trasmettere per quanto di competenza il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per quanto di competenza e alla Ditta **"ELETTRAUTO CACCIAMANI s.n.c"** di Matelica (MC).

Visto attestante la regolarità dell'istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

FRATTAGI RABIO

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MASSACCI LORENZO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/00;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CHIARALUCE FRANCESCA

Li, 25-01-23

Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi.

Li 08.02.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MASSACCI LORENZO

Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 08.02. al 23.02.23

Li 24.02.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MASSACCI LORENZO